



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA,
FATTORI, FUCXSIA, GAMBARO, MASTRANGELI, ORELLANA,
Paolo ROMANI, ROMANO e SIMEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2015

Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini
anziani

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a introdurre specifiche misure in favore di persone che forniscano assistenza a parenti o affini anziani.

La problematica degli anziani nel nostro Paese è degna della massima attenzione.

Come si evince da numerosi rapporti e studi, nell'ultimo decennio risulta fortemente accentuata la tendenza all'invecchiamento della popolazione italiana.

In particolare, la vita media in continuo aumento e una situazione di persistente bassa fecondità fanno restare l'Italia ai primi posti dei Paesi con più alte percentuali di persone anziane al mondo.

A livello europeo, l'Italia si conferma il quarto paese per importanza demografica dopo Germania, Francia e Regno Unito.

Dati dell'Eurostat mostrano inoltre un aumento progressivo della quota relativa della popolazione anziana nella maggior parte delle realtà regionali dell'Unione europea, in ragione del costante aumento della speranza di vita, combinato con l'avvicinarsi all'età pensionabile della generazione dei nati del secondo dopoguerra mondiale.

In termini generali, la Commissione europea prevede che entro il 2025 oltre il 20 per cento degli europei avrà 65 anni o più e aumenterà rapidamente il numero di ultraottantenni.

In Italia, la vita media delle donne risulta di 84,6 anni, quella degli uomini di 79,8 anni.

Secondo l'ISTAT, si conferma la tendenza all'aumento della popolazione anziana (65 anni e oltre) arrivando al 21,7 per cento della popolazione (60.795.612 persone). Inoltre aumentano parallelamente i così detti «grandi vecchi» (80 anni e più) che cre-

scono ogni anno di un punto decimale e arrivano al 31 dicembre 2014 al 6,5 per cento della popolazione. Infine, sempre al 31 dicembre 2014, le persone ultracentenarie in vita sono 19.000 (3.000 uomini e 16.000 donne), numero quasi triplicato negli ultimi 10 anni.

Quanto descritto significa che risulta essere anziano oltre un italiano su cinque.

Per quanto concerne la dimensione territoriale, sia pure con sfumature differenti, l'età media è elevata in tutte le regioni italiane.

Si sottolinea che la Liguria è la regione con il triste primato del maggiore squilibrio nel rapporto tra giovani e popolazione anziana: registra infatti il dato *record* del 28 per cento di anziani a fronte di una popolazione fino ai 14 anni che arriva a stento a un 11,5 per cento.

Complessivamente, al 1° gennaio 2014 in Italia ci sono 154,1 anziani ogni 100 giovani, un dato che non può essere letto con leggerezza.

Quanto descritto incide pesantemente sulle dinamiche sociali e non ultimo economiche del Paese.

In un contesto demografico caratterizzato da questo continuo innalzamento dell'età media e di conseguenza dalla crescita esponenziale della popolazione anziana, creare condizioni per garantire a chi è anziano una vita dignitosa e «socialmente attiva» deve essere percepita come una priorità strategica da parte dello Stato e della società nel suo complesso.

In tale prospettiva, bisogna sostenere chi si prende cura delle persone anziane a livello familiare, consentendo a questi ultimi di condurre una vita il più possibile «nor-

male», in un ambiente accogliente come quello domestico e generando, al contempo, un importante contenimento dei costi sanitari.

L'allungamento della vita implica infatti un inevitabile maggior rischio di disturbi afferenti alla sfera della salute.

Come messo in luce da associazioni di categoria, *in primis* FederAnziani, nel lungo termine sarà necessario immaginare e attuare un complessivo ripensamento del funzionamento del sistema sanitario altrimenti si andrà incontro a un verosimile *default* dello stesso, a fronte di una crescita progressiva della popolazione anziana che già oggi assorbe il 67,5 per cento delle risorse della spesa sanitaria nazionale.

Ai fini di maggiore equità, giustizia sociale e solidarietà, si sente quindi la necessità di adoperarsi per migliorare le condizioni di vita sia degli anziani sia delle persone, parenti o affini, che si prendono cura di loro.

A questo scopo, il presente disegno di legge mira a introdurre specifiche misure in favore di persone che decidano di fornire assistenza a parenti o affini anziani.

L'articolo 1 prevede delle agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine entro il terzo grado ottantenne e che sia in possesso di determinati requisiti: l'essere non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro annui e convivente da almeno sei mesi.

Il possesso dei menzionati requisiti dà diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente si goda per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

Per ottenere la descritta detrazione il contribuente dovrà conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente e della persona assistita copia della certificazione attestante una situazione economica equivalente ISEE non superiore a 25.000 euro.

In tale contesto, a colui che, non titolare di reddito o incapiente parzialmente o totalmente, presta assistenza in favore del parente o affine di cui al comma 1, l'INPS dovrà corrispondere una somma non superiore a 1.900 euro annui a titolo di rimborso spese.

Attraverso l'articolo 2 si vuole incentivare il *part-time*, prevedendo che i lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possano richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni.

L'articolo 3 prevede una adeguata copertura finanziaria all'onere complessivo previsto nei termini di 1.200 milioni di euro annui.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al comma 1 il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al comma 1, nonché copia della certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

Art. 2.

(Incentivazione del part-time)

1. I lavoratori dipendenti che assistano un parente o affine in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di due anni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, nel limite di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.